

# Sicurezza e scuola: i principali riferimenti normativi

## Scuola e 626 nel Terzo Millennio

di

- ◆ *Renata Borgato, CGIL Lombardia e*
- ◆ *Rino Pavanello, Associazione Ambiente e Lavoro*

**Le norme contenute nel D. Lgs. n. 626/94 sulla sicurezza sul lavoro valgono, in generale, anche per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma con eccezioni e importanti particolarità che è utile conoscere.** Oltre a questo articolo introduttivo è quindi opportuno consultare l'intera documentazione elaborata da Ambiente e Lavoro e altri soggetti, tra cui:

1. Interpretazione ed esame della normativa specifica (riportata in calce)
2. Dossier "ScuolaPiùSicura"
3. Il software "Parsifal scuole" (sui rischi)
4. Il software "Pericle" (sulle emergenze nelle scuole)
5. I videofilmati "ScuolaSicura", "Per chi suona la campanella" e "La mano sul Fuoco"
6. Il Materiale di Inail e Ministeri competenti (P.I., Protezione Civile, Interni, ecc.)
7. Il materiale di altri soggetti (ASL di Reggio Emilia, Organizzazioni sindacali, "Vincenzi Audiovisivi, ecc.).

**Occorre innanzitutto precisare che il 626 vale non solo per il personale docente e non docente anche per gli studenti, che sono equiparati ai lavoratori,** ove usino sostanze o attrezzature pericolose; tra esse vanno ricomprese non solo le sostanze chimiche o gli attrezzi pericolosi utilizzati nei laboratori delle scuole superiori ma anche attrezzature semplici come cutter, forbicine appuntite, ecc. usate in cartotecnica.

Devono infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 626/94, essere equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

**Inoltre in tutte le scuole,** comprese (soprattutto) le elementari è **obbligatorio predisporre il piano di emergenza ed effettuare almeno due prove di esercitazioni all'anno.** Come si potrà meglio verificare nell'apposito approfondimento **in caso di emergenza non è sempre necessario evacuare** la scuola, anzi a volte è necessario entrarvi e sistemarsi ai piani alti (es. in caso di alluvione).

**Esiste una importante (ed unica) eccezione sulla data di entrata in vigore** di alcune prescrizioni (Art. 15 della legge n. 265 del 03/08/1999, riportato alla fine di questo approfondimento), che stabilisce:

1. **Alcune prescrizioni sono totalmente in vigore (dal 31/12/2000)** e riguardano, tra l'altro:
  - ⇒ obblighi imposti da Art. 4 del D. Lgs. n. 626/94: elaborazione documento valutazione dei rischi, predisposizione misure di sicurezza e programma di informazione e formazione;
  - ⇒ nomina addetti alle emergenze e loro formazione/addestramento
  - ⇒ nomina di RSPP e medico competente
  - ⇒ nomina medico competente e attuazione sorveglianza sanitaria (ove previsti)
  - ⇒ consultazione di RLS su documento di valutazione rischi e misure
  - ⇒ informazione e formazione di tutti gli addetti, ivi compresi gli studenti, come sopra ricordato
2. **Altre prescrizioni sono rinviate al 31/12/2004** (Art. 15 Legge n. 265/99), tra cui:

- ⇒ i “lavori” edilizi di una certa importanza, ovvero adempimenti strutturali;
- ⇒ gli adeguamenti degli impianti elettrici (Legge n. 46/90)

C'è da augurarsi che il tempo ulteriormente accordato consenta davvero una omogenea applicazione della sicurezza in tutte le scuole, anche se è abbastanza inquietante perché di fatto consente che vengano utilizzati per le normali attività scolastiche anche edifici a rischio.

In positivo si può dire, però, che essa introduce anche un elemento di stimolo significativo: prescrive infatti di stendere un programma di intervento articolato in piani attuativi annuali.

Stabilire l'obbligo di pianificare gli interventi ha due conseguenze positive:

impone di affrontare il problema nella sua globalità e permette di diluire nel tempo gli interventi attuativi.

In questo modo viene rimosso definitivamente ogni possibile alibi per quegli enti proprietari che fino ad oggi hanno addotto come giustificazione per la propria inerzia la scarsità di risorse economiche.

E' importante, quindi, che il tempo concesso per adeguare gli istituti costituisca una risorsa, un'occasione in cui, pur tenendo conto di difficoltà e vincoli, gli Enti Locali si attrezzino e inizino le opere necessarie.

Tutto ciò rientra nello spirito della circolare 119 del 19 aprile 1999 che dice che l'applicazione del decreto 626 è “prima ancora che un obbligo di legge un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la *convinta* partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale nella scuola, nel presente, e della sensibilizzazione per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza.

Questa circolare introduce, quindi, un tema più ampio di quello della sicurezza e della prevenzione *negli* istituti scolastici: si riferisce alla cultura della sicurezza .

Essa dovrebbe permeare ogni luogo di lavoro e di vita ed essere patrimonio del singolo e della collettività.

La scuola potrebbe (*e dovrebbe*) essere uno dei luoghi fondamentali per la sedimentazione di tale cultura, anche se da essa provengono segnali contraddittori:

In questa ottica un 'iniziativa di sicura positività proviene ancora una volta dai Servizi di Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda USL di Reggio Emilia, il Provveditorato agli Studi in collaborazione con Aziende, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali, che hanno recentemente presentato il progetto “la scuola adotta un'azienda per crescere in sicurezza”.

Detto progetto, come spiega la presentazione dello stesso, si rivolge in modo particolare agli studenti degli istituti tecnici e professionali, per orientarli verso comportamenti utili alla sicurezza fin dal momento della loro preparazione professionale, affinché possano affrontare l'inserimento nel mondo del lavoro avendo già acquisito nozioni di base sia sui fattori di rischio presenti che sui comportamenti corretti da seguire per salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi di lavoro.

La scuola adotta un'azienda si pone l'obiettivo di passare da singoli interventi di educazione alla sicurezza condotti su iniziativa di insegnanti particolarmente interessati al problema o di operatori del servizio di prevenzione, alla messa a punto di una nuova strategia che renda protagonista la scuola, in modo che la sicurezza venga vissuta dagli allievi come un'esperienza quotidiana”

Interventi come questo spingono in sostanza a superare la logica dell'emergenza per passare a una logica di sistema.

**I principali testi di legge sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali** sono:

- ◆ D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56
- ◆ D.Lgs. 277/91 (Piombo, amianto, rumore)
- ◆ D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96
- ◆ D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine)
- ◆ D.Lgs. 493/96 (Segnaletica di sicurezza)
- ◆ D.P.R. 494/96 (Direttiva Cantieri)
- ◆ D.Lgs. 645/96 (Sicurezza e igiene del lavoro lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento)

**Per approfondimenti specifici sull'edilizia scolastica, la prevenzione incendi ed infortuni, si vedano:**

**Circolare n° 119** del 29 aprile 1999 Ministero della Pubblica Istruzione

*Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.*

D.M. 10 marzo 1998

**Art. 15 della Legge n° 265** del 3/08/1999 (**riportato in calce**)

*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

G.U. Suppl. Ordin.n°183 del 6/08/1999

**Decreto Interministeriale** del 10/03/1998

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

G.U. Suppl. Ordin. n°. 81 del 7/04/1998

**Decreto Ministeriale** del 29 settembre 1998, n° **382**

*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni*

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 258 del 4 novembre 1998

**Circolare n° 154** del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale del 19/11/1996

*Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.*

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 284 del 04/12/1996

**Lettera Circolare** prot. n° **P2244/4122** sott. 32 del 30/10/1996 del Ministro dell'Interno

*D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.*

**Decreto del Presidente della Repubblica n° 503** del 24/07/1996

*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.*

G.U. Suppl. Ordin. n° 227 del 27/09/1996

**Lettera Circolare** prot. n° **954/4122 sott. 32** del 17/05/1996 del Ministro dell'Interno  
*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.*

**Decreto Ministeriale** del 18/03/1996 del Ministro dell'Interno  
*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.*  
G.U. Suppl. Ordin. n° 85 del 11/04/1996

**Legge ordinaria del Parlamento** n° **23** del 11/01/1996  
*Norme per l'edilizia scolastica.*

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 15 del 19/01/1996

**Circolare** n° **7/95** del 24/02/1995 del Ministro della Funzione Pubblica  
*Articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.*  
G.U. Suppl. Ordin. n° 73 del 28/03/1995

**Circolare** n° **19** del **07/06/1994** della Regione Veneto  
*Indirizzi tecnici alle Ussl in materia di pulizia negli ambienti scolastici.*  
Bollettino. Uff. Regione n° 50 del 17/06/1994

**Decreto Ministeriale** del 26/08/92 del Ministero dell'Interno  
*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*

**Circolare Ministeriale** n° **45** del 10/07/1986 del Ministro della Sanità  
*Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati*

**Legge ordinaria del Parlamento** n° **1** del 03/01/1978  
*Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.*

**UNI 7713 Arredamenti scolastici. Tavolini e sedie** .pubblicata il 1° novembre 1977 e approvato con **D.M. 2 marzo 1978** pubblicato in G.U. n.100 del 12-4-78

**Decreto Ministeriale** del 18/12/1975  
*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.*  
G.U. Suppl. Ordin. n° 29 del 02/02/1976

**Decreto Ministeriale** n° **236** del 14/06/1989 del Ministro dei Lavori Pubblici  
*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*  
G.U. Suppl. Ordin. n° 145 del 23/06/1989

**Circolare** n° **85** del 23/06/1982 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale

*Registro infortuni - Art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Applicabilità agli Istituti di istruzione.*

**Decreto Ministeriale** del 12/12/1968

*Retribuzioni medie convenzionali per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole statali e non statali.*

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 315 del 15/12/1969

**Circolare** n° 3625 del 26/03/1965 del Ministero dei Lavori Pubblici

*Istruzioni relative alla compilazione dei progetti per la costruzione di edifici scolastici destinati alle scuole medie.*

**Art.15 estratto da Legge n° 265** del 3/08/1999

*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

G.U. Suppl.. Ordin.n°183 del 6/08/1999

Art. 15

*(Interventi nel settore della pubblica istruzione)*

1. **Gli interventi previsti dall'art. 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542**, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, **devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma**, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

2. **I soggetti o gli enti di cui al comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza** previsti nei singoli piani.

3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. **Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382**, di competenza degli organi individuali con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, **devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.**